

GARA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA ai sensi dell'art. 71 e dell'art. 107, comma 3, del D.lgs. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI CONSISTENTI NELLA INSTALLAZIONE IMPIANTI DI PRODUZIONE ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA G. GALILEI A SIECI – CUP J84D24002690006 nel Comune di Pontassieve.

DISCIPLINARE DI GARA

PREMESSE

Con decisione a contrattare assunta con determinazione del Responsabile del Settore Lavori pubblici del Comune di Pontassieve n. 2600 del 12/12/2025 si è disposto di affidare i **LAVORI CONSISTENTI NELLA INSTALLAZIONE IMPIANTI DI PRODUZIONE ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA G. GALILEI A SIECI** mediante **procedura aperta** ai sensi dell'art. 71 e dell'art. 107, comma 3 (inversione procedimentale), del D.lgs 36/2023 (nel prosieguo "Codice"), con applicazione del criterio del minor prezzo.

La procedura di gara è stata indetta dalla Centrale Unica di Committenza e Consulenza dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 1060/2025.

La **durata del procedimento**, ai sensi dell'art. 1 dell'allegato I.3 al D.Lgs. 36/2023, è pari a **5 mesi**, salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste nel medesimo allegato.

Il luogo di esecuzione dei lavori è : COMUNE DI PONTASSIEVE (FI)

Ente committente/delegante: Comune di Pontassieve (FI)

Responsabile unico del progetto: ai sensi dell'art. 15 del Codice, è l'Arch. Stefania Sassolini, Responsabile del Settore LL.PP. del Comune di Pontassieve e-mail: ssassolini@comune.pontassieve.fi.it

Centrale di Committenza: Centrale Unica di Committenza e Consulenza (di seguito anche C.U.C.C.) dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve, - Via Tanzini 27 – 50065 Pontassieve, in forza del Regolamento sull'organizzazione e funzionamento della C.U.C.C. approvato con deliberazione della Giunta dell'Unione n. 15 del 14/03/2025.

RUP: Dott. Francesco Cammilli, Responsabile della C.U.C.C. (Centrale Unica di committenza e Consulenza) dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve; Casella p.e.c.: uc-valdarnoevaldisieve@postacert.toscana.it Email: ufficiogare@uc-valdarnoevaldisieve.fi.it Tel.: 055 9765929-912

La presente procedura è svolta dalla Centrale Unica di committenza e consulenza dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve, a norma dell'art. 6 "Funzioni e servizi comunali esercitate dall'Unione", comma 1, lettera o), dello Statuto dell'Unione di Comuni con il quale si stabilisce che l'Unione esercita, in luogo e per conto dei comuni, la gestione associata degli appalti di lavori, servizi e forniture per tutti i comuni dell'unione dal 1° gennaio 2013, dell'art. 62 e ss ed all. II.4 del Codice e del Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento della Centrale Unica Consulenza e Committenza (C.U.C.C.) approvato con Deliberazione della Giunta dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve n. 113 del 28/12/2013 ss.mm.ii.

1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

La presente procedura è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito Piattaforma) denominato "Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana", in sigla START, accessibile all'indirizzo: <https://start.toscana.it>. Tramite il sito web si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n.

82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione.

La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spese e responsabilità, della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento "Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto di Regione Toscana", consultabili all'indirizzo internet: <https://start.toscana.it/>, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; N.B.: ad oggi è possibile l'accesso tradizionale sulla piattaforma START mediante username e password.
- avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto

dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);

-un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;

-un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:

- i.il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
- ii.il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
- iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. IDENTIFICAZIONE SUL SISTEMA TELEMATICO

Per poter presentare offerta è necessario:

- essere registrati all'Anagrafe degli operatori economici, istituita presso ANAC, ai sensi dell'art. 31 del Codice;
- accedere alla PAD.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

I dati relativi all'impresa, nonché i dati relativi alle persone fisiche e giuridiche titolari di incarichi rilevanti ai fini del Codice dei Contratti, contenuti nella banca dati dell'Anagrafe degli operatori economici, si considerano aventi valore certificato.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; come indicato al precedente paragrafo, alla lettera b, **ad oggi è possibile anche l'accesso tradizionale sulla piattaforma START mediante username e password**. Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate contattando il call center del gestore del Sistema Telematico al numero 0810084010, oppure inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica start.oe@accenture.com.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTAZIONE DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1) Progetto redatto ai sensi dell'art. 41 del Codice, con i contenuti ivi previsti dall'allegato I.7, comprensivo del CSA, unitamente a tutti gli elaborati progettuali, compreso lo schema di contratto, resi disponibili sulla piattaforma START.

La documentazione di gara è costituita da:

2. Disciplinare di gara;

3. Domanda di partecipazione generata sul sistema telematico START;

4. DGUE da compilare sulla piattaforma;

5. Modello 1_Dichiarazioni integrative al D.G.U.E. e alla domanda di partecipazione;

6. Modello 2 _ Dichiarazioni integrative dell'Impresa consorziata/Impresa ausiliaria/impresa cooptata

7. Modello 3_Dichiarazioni ulteriori del soggetto associato;

8. Modello 6_Dichiarazione dell'equivalenza delle tutele contrattuali;

9. Modello 7_Difformità manodopera (eventuale, nella Busta Economica)

10. Allegato B Informativa dettagliata sul trattamento dati personali, ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento Europeo n. 2016/679;

11. Offerta economica generata sul sistema telematico START;

12. Codice di comportamento dipendenti pubblici D.P.R. n. 62/2013;

13.Codice integrativo di comportamento dipendenti Comune di Pontassieve;

Ai fini della predisposizione dell'offerta, la documentazione di gara consistente negli elaborati sopra indicati è disponibile sulla piattaforma di intermediazione telematica (e-procurement) del Sistema Telematico Acquisti Regionali della Toscana (in sigla «START»), il cui accesso è consentito all'indirizzo internet: <https://start.toscana.it/tendering/tenders/053237/2025/detail/view/1> con l'avvertenza che domanda di partecipazione e l'offerta economica sono generate sul sistema START.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al RUP, sulla piattaforma START della Regione Toscana all'indirizzo di <https://start.toscana.it/> nell'area riservata alla gara.

Le richieste di chiarimento dovranno essere presentate **entro e non oltre 7 giorni prima della scadenza** del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine sopra indicato.

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima all'indirizzo internet <https://start.toscana.it/> nell'area riservata alla gara.

È onere dei concorrenti consultare periodicamente la suddetta area riservata al fine di verificare le risposte e/o i chiarimenti dati ai quesiti pervenuti o altre comunicazioni, notizie e avvisi relativi alla presente procedura di gara.

Tali comunicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici o in altra forma diversa da quella suindicata.

NB: il sistema telematico Acquisti Regionali della Toscana – altri Enti RTRT utilizza la casella di posta noreply@start.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

L'Amministrazione invia le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; e) le richieste di chiarimenti; f) le richieste relative all'eventuale subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala, all'indirizzo di posta elettronica certificata presente nell'Indice nazionale dei domicili digitali (INI- PEC) : pertanto i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, detto indirizzo PEC o, solo per gli operatori esteri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni. Si precisa che, in attuazione del Decreto 12 agosto 2021, n. 148 (Regolamento recante modalità di digitalizzazione delle procedure dei contratti pubblici), è stata realizzata una integrazione del Sistema START con gli indirizzi presenti nell'Indice nazionale INI – PEC.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al domicilio digitale del mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione, conformemente all'art. 104, comma 9, del Codice, sarà recapitata ad entrambe le parti del contratto di avvalimento.

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici nell'ambito della procedura di gara diverse dalle comunicazioni di cui al paragrafo 1, avvengono tramite la Piattaforma e si danno per eseguite con la pubblicazione delle stesse nell'area "Comunicazioni" relativa alla gara riservata al concorrente e accessibile previa identificazione da parte dello stesso sul sistema START. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

Anche eventuali comunicazioni aventi carattere generale, da parte dell'Amministrazione, inerenti la

documentazione di gara vengono pubblicate sul sistema START nella sezione “Comunicazioni dell'Amministrazione” posta all'interno della pagina di “dettaglio della gara”.

L'operatore economico è pertanto tenuto a verificare e tenere sotto controllo in maniera continuativa e sollecita l'Area “Comunicazioni” e tutte le sezioni informative presenti su START, le caselle di Posta Elettronica Certificata e le e-mail da questo indicate.

Attenzione: Il sistema telematico di acquisti online della Regione Toscana utilizza la casella denominata noreply@start.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni.

3. OGGETTO, IMPORTO DELL'APPALTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

3.1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'intervento complessivo ha per oggetto la gara a procedura telematica aperta ai sensi dell'art. 71 e dell'art. 107, comma 3 (inversione procedimentale), del D.lgs. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI CONSISTENTI **NELLA INSTALLAZIONE IMPIANTI DI PRODUZIONE ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA G. GALILEI A SIECI.**

L'appalto è soggetto ai **criteri ambientali minimi (CAM)** di cui al D.M. 23/06/2022 pubblicato in G.U. Serie Generale n. 183 del 06/08/2022 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi" ss.mm.ii. Come modificato dal DM 5 agosto 2024 . Modificazioni al decreto n. 256 del 23 giugno 2022, recante: «Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi» reperibile all'indirizzo https://gpp.mase.gov.it/sites/default/files/2024-07/DM_23_06_2022_cam_edilizia.pdf.

Per la descrizione delle caratteristiche dell'opera si rimanda agli elaborati di progetto e al capitolato speciale di appalto.

Determinazione del corrispettivo: l'appalto è a misura. Le lavorazioni e le relative forniture si intendono comprensive di ogni e qualsiasi onere necessario a dare l'opera finta a regola d'arte e, pertanto, l'appalto comprende l'esecuzione dei lavori, la fornitura e la posa in opera.

3.2 IMPORTO STIMATO DELL'APPALTO E IMPORTO A BASE DI GARA

L'importo complessivo dell'appalto, compresi i costi della manodopera e i costi per la sicurezza, IVA esclusa, ammonta ad **€ 190.854,64**.

Importo soggetto a ribasso: **€. 188.301,59**.

I **costi per la sicurezza** ammontano a **€ 2.553,05 (INCIDENZA CIRCA DEL 1,34%)** e non sono soggetti a ribasso.

I **costi della manodopera** sono stimati in **€ 10.123,01**, (pari al 5,38 % sul totale dei lavori al netto dei costi per la sicurezza) come calcolati nell'elaborato progettuale 06 “Stima incidenza costi manodopera” e non sono soggetti a ribasso, fatto salvo quanto di seguito specificato.

Ai sensi dell'articolo 11 co. 2 e 41 co. 13 del Codice e come specificato nel CSA e nella determina a contrarre dell'ente committente, il **contratto collettivo applicato è: il CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle cooperative (cod. CNEL F012)**.

Si considerano equivalenti, ai sensi dell'art. 3 comma 2 allegato I.01 al predetto codice anche i contratti identificati dai codici **F015** e **F018**. Ai sensi dell'art. 11 comma 3 del codice è possibile indicare un diverso CCNL in presenza dei presupposti e condizioni stabilite nel codice all'allegato I.01. In tal caso il concorrente dovrà compilare l'apposito Modello nr. 6 come postato nella documentazione di gara.

Il codice per gli appalti pubblici **CPV** è il seguente: 45310000-3

Il codice **ATECO** è il seguente: 43.21.01;

CUP: **J84D24002690006**

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera, secondo quanto precisato nel box seguente:

Si precisa che “l’ importo posto a base di gara” è comprensivo dei costi della manodopera (ai sensi dell’art. 41, comma 14, primo periodo); su tale importo va applicato il ribasso “complessivo” offerto dall’operatore economico, con la possibilità per quest’ultimo, in specie quando il “proprio” costo della manodopera è inferiore a quello della S.A., di “dimostrare che il ribasso complessivo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale” (ai sensi dell’art. 41, comma 14, terzo inciso, da leggersi anche in riferimento a quanto previsto per la verifica di anomalia dell’offerta dall’art. 110). Pertanto il ribasso effettuato sui costi della manodopera deve essere giustificato per dimostrate ragioni attinenti ad una più efficiente organizzazione aziendale o a condizioni fiscali e contributive di maggior favore che non comportano penalizzazioni per la manodopera (v. Consiglio di Stato n. 5712 del 2 luglio 2025).

Nel caso in cui l’operatore indichi un importo della manodopera diverso rispetto a quello stimato dall’Ente l’operatore **dovrà caricare all’interno della busta telematica economica un documento contenente le relative spiegazioni**, compilando la relativa parte dedicata nel modello disponibile in piattaforma (Modello 7 *eventuale dichiarazione difformità dei costi manodopera*). L’indicazione, da parte dell’operatore economico, di costi della manodopera diversi da quelli stimati dall’Ente non incide sull’importo di aggiudicazione che risulterà comunque dall’applicazione del ribasso offerto sull’importo a base di gara comprensivo dei costi della manodopera. Resta ferma la possibilità per l’Amministrazione di richiedere chiarimenti sul punto.

3.3. LAVORAZIONE DI CUI SI COMPONE L’INTERVENTO.

L’intervento si compone di lavorazioni di categoria **OG 09** (categoria prevalente) e **OS 28** (categoria scorporabile) come da seguente tabella:

Tabella aggregazione lavori oggetto dell’appalto							
Lavorazione	Categoria Allegato II.12 al Codice	Qualif. Obblig.	Importo totale lavori (€) (opere + costi della manodopera+ costi per la sicurezza)	% su importo totale dei lavori	Indicazioni speciali ai fini della gara		
					Prevalente o scorporabile	Subappaltabile	Percentuale massima subappaltabile
impianti per la produzione di energia elettrica	OG 09	Qualificazione SOA ex art. 1 Allegato II.12 D.Lgs. 36/2023 o, trattandosi di importo inferiore a 150.000, si applica l’art. 28 allegato II.1.2 D.Lgs. 36/2023	€ 100.907,90	52,87 %	prevalente	si	Subappaltabile nei limiti art. 119 c.2 D.Lgs. 36/2023 (49,99%)
Impianti termici e di condizionamento	OS 28	Qualificazione SOA ex art. 1 Allegato II.12 D.Lgs. 36/2023 o, trattandosi di importo inferiore a 150.000, si applica l’art. 28 allegato II.1.2 D.Lgs. 36/2023	€. 89.946,74	47,13 %	Scorporabile	si	100% subappaltabile

L’offerente ai sensi dell’art. 100 del Codice, ai fini dell’ammissione alla gara, deve possedere, a pena di

esclusione:

Per la categoria prevalente: il possesso dei requisiti di cui all'art. 28 All. II.12 del D.lgs. 36/2023 o possesso di SOA in categoria I o superiore OG9.

Per la categoria scorporabile: il possesso dei requisiti di cui all'art. 28 All. II.12 del D.lgs. 36/2023 o possesso di SOA in categoria I o superiore OS28. Alternativamente il concorrente ha facoltà di costituire un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o di subappaltare a soggetti con adeguata qualificazione.

Ai sensi dell'art. 30, comma 1, dell'Allegato II.12 del Codice, i requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dal concorrente e che lo stesso dichiara di voler subappaltare "subappalto qualificante" devono essere posseduti dal concorrente con riferimento alla categoria prevalente. Il possesso della SOA nella categoria OG 09 classe I è sufficiente ai fini dell'ammissibilità del subappalto qualificante.

SUBAPPALTO QUALIFICANTE: La volontà di ricorso al subappalto, per quelle categorie a qualificazione obbligatoria non possedute dal partecipante, deve essere espressamente dichiarata dal concorrente, a pena di esclusione, con l'indicazione specifica della categoria e della percentuale. (*cfr: parere del MIT del 3526 del 3 giugno per il quale l'abrogazione dell'art. 12 del DL 47/2014 non ha fatto venir meno la possibilità di ricorrere al subappalto necessario /qualificante per le categorie scorporabili divenute tutte a qualificazione obbligatoria, trattandosi di un istituto che ha acquisito rilevanza generale in quanto volto a colmare il deficit di qualificazione del concorrente a eseguire le lavorazioni scorporabili a qualificazione necessaria (Ad. plen. 2 novembre 2015 n. 9) e peraltro ritenuto conforme al principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs. 36/2023 (Cons. Stato, IV, 28.1.2025, n. 648), poiché "Nella prospettiva più tipicamente amministrativa il richiamo al subappalto nelle suddette categorie scorporabili a qualificazione necessaria presidia l'esigenza di diritto pubblico di assicurare che i lavori siano eseguiti da soggetti muniti dei necessari requisiti di qualificazione. Rende infatti spendibile in fase di qualificazione il subappalto, così da colmare il deficit dell'offerente sul punto, così come emerge dalla stessa domanda di partecipazione. Sicché la stazione appaltante è edotta sin dalla fase di ammissione dell'offerta del difetto di qualificazione del partecipante alla gara, con le dovute conseguenze sulla qualificazione del subappalto" (Cons. Stato, V, 22 febbraio 2024, n. 1793).*

Tenuto conto della specificità dell'appalto e della necessità di garantire il massimo controllo e le migliori condizioni di sicurezza, in considerazione delle interferenze specifiche del sito, le lavorazioni relative alle categorie indicate nella tabella, ai sensi dell'art 119 comma 17 D.Lgs 36/2023, pur subappaltabili, **non possono essere oggetto di ulteriore subappalto** (divieto del c.d. subappalto a cascata).

L'appalto comprende lavorazioni, previste nel progetto esecutivo, di cui al D.M. 22/01/2008 nr. 37. Per tali lavorazioni è richiesta, in fase di esecuzione, **l'abilitazione ai sensi del D.M. 37/2008**.

3. 4. FINANZIAMENTO

L'importo complessivo dell'intervento pari a € 261.405,70 è finanziato nel modo seguente:

- quanto ad € 138.455,00 finanziato da contributo regionale;
- quanto ad € 122.950,70 finanziato da fondi della Stazione Appaltante (oneri);

3. 5. MODALITÀ DI PAGAMENTO E REVISIONE DEI PREZZI

Ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs 36/2023 e s.m.i. al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3 per cento dell'importo complessivo si attivano le clausole di revisione dei prezzi in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Attivazione delle clausole di revisione dei prezzi

La S.A. monitora l'andamento degli indici di cui all'art. 60 del codice con cadenza analoga quella di aggiornamento degli indici revisionali applicati al presente appalto, ossia gli indici sintetici di costo e di costruzione (relativo ai contratti di lavori) individuati con provvedimento adottato dal Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ISTAT, sulla base delle tipologie omogenee di lavorazioni di cui alla "Tabella A" dell'Allegato II.2-bis del D.Lgs 36/2023 e s.m.i.

Le clausole di revisione dei prezzi sono attivate automaticamente dalla S.A. anche in assenza di istanza di

parte, quando la variazione dell'indice sintetico supera, in aumento o in diminuzione, la soglia del 3% dell'importo contrattuale quale risultante dal provvedimento di aggiudicazione dell'appalto di lavori.

Le clausole di revisione si applicano nella misura del 90% del valore eccedente la variazione del 3% per i lavori, applicata alle prestazioni da eseguire dopo l'attivazione della clausola di revisione. Per le specifiche di attuazione si rimanda all'art. 4 del C.S.A.

3.6. DURATA DELL'APPALTO

Il termine di esecuzione dei lavori è pari a **90 giorni** naturali e consecutivi a partire dal verbale di consegna dei lavori. I lavori dovranno essere eseguiti secondo l'articolazione stabilita nel cronoprogramma di progetto, dove è indicato il tempo utile di esecuzione per ogni fase e subfase delle lavorazioni.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. d) del Codice (consorzi stabili) che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre. In mancanza di indicazione si intende che eseguiranno i lavori con la loro struttura.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui sopra, quest'ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice.

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

È fatto divieto di partecipare a più di un consorzio stabile.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice che ha designato una consorziata esecutrice la quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l’aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell’organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all’articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L’impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Oo.Ee. in concordato preventivo con continuità

L’impresa che ha depositato la domanda di ammissione al concordato preventivo con continuità possono partecipare alla procedura se in possesso dell’autorizzazione prevista all’art.95 commi 2 e 3 del D.Lgs. 14/2019.

L’autorizzazione di cui sopra consente la partecipazione alla gara previo deposito di una relazione del professionista indipendente che attesta la conformità al piano, ove predisposto, e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

L’impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, sempre che nessuna delle altre imprese aderenti al raggruppamento sia assoggettata ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI GENERALI

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La S.A. verificherà il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell’operatore economico (di seguito: FVOE), fatto salvo quanto previsto al punto 20 del presente Disciplinare “AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO”.

Gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 nel MODELLO 1 Dichiarazioni integrative al DGUE. Le circostanze di cui all’articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all’articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l’operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettere b) e c) e d) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Le circostanze di cui all’articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all’articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l’operatore economico.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell’offerta, l’operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;

- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla Stazione Appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla Centrale di Committenza.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la Centrale di Committenza ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni. La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, che non consegnano, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta, hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto la relazione di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto legge n. 77 del 2021 o di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Allegato II.3 del Codice.

Sono altresì esclusi per un periodo di sei mesi gli operatori economici non in possesso dei requisiti di cui all'art. 27 c.11 del D.lgs nr. 81 del 09/04/2008 e ss.mm.ii. avente ad oggetto il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti, come declinato dal D.M. 18/09/2024 nr. 132.

LAVORAZIONI A RISCHIO INFILTRAZIONE MAFIOSA ai sensi art 1 c.53 L. 190/2012.

Si precisa che all'interno delle categorie oggetto del presente appalto, sono presenti delle lavorazioni ricomprese nell'elenco di cui all'art. 1, c. 53, della legge 6 novembre 2012, n. 190, così come da elenco seguente:

- a. estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- b. confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- c. noli a freddo di macchinari;
- d. fornitura di ferro lavorato;

- e. noli a caldo;
- f. autotrasporti per conto di terzi;
- g. guardiania dei cantieri;
- h. servizi ambientali, comprese le attività di raccolta; di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.

Pertanto per la partecipazione alla gara gli operatori economici che eseguiranno le lavorazioni di cui sopra (operatore economico singolo, subappaltatore, componente del raggruppamento, ausiliaria) devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (**cosiddetta WHITE LIST**) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede.

L'operatore che volesse eseguirle direttamente deve essere in regola con la iscrizione nella white list della Prefettura territorialmente competente, oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco, **prima della presentazione dell'offerta. Attenzione non basta aver presentato la domanda ma tale ultimo caso deve essere comprovato comunque dalla presenza dell'o.e. nella Lista, depositata presso le rispettive Prefetture, denominata Elenco imprese richiedenti.**

Si specifica inoltre che, nel caso l'appaltatore non esegua o non sia in grado di eseguire in proprio le lavorazioni a rischio di infiltrazione mafiosa di cui sopra deve dichiarare nel DGUE e nel MODELLO 1 la volontà di subappaltarle, ricordando che il subappalto dovrà essere fatto ad operatori iscritti nella White list di cui sopra, oltre che in possesso di qualificazione, di cui all'Allegato II.12 del Codice, adeguata ai lavori da assumere.

6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente paragrafo.

6.1. IDONEITÀ PROFESSIONALE

Costituisce requisito di idoneità **l'iscrizione nel Registro delle Imprese, oppure nell'Albo delle Imprese artigiane** per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara; per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia è richiesta l'iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri carcano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.2. REQUISITI SPECIALI DI QUALIFICAZIONE

Ai sensi dell'art. 100, comma 4 del Codice, per le procedure di aggiudicazione di appalti di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00, è richiesto, a pena di esclusione che l'operatore economico sia qualificato mediante attestazione di qualificazione, adeguata in rapporto alle categorie di opere di cui si compone l'appalto ed all'importo delle stesse. L'attestazione di qualificazione deve essere rilasciata da organismi di diritto privato, autorizzati da ANAC, secondo il sistema di qualificazione per i lavori pubblici, disciplinato all'allegato II.12 del Codice.

Nel presente appalto, è richiesto, a pena di esclusione quanto già indicato al paragrafo 3 del presente disciplinare che si riassume qui di seguito:

A) attestazione, rilasciata da Società Organismo di Attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, **che documenti la qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere e quindi** possesso dell'**attestazione di qualificazione SOA** nella categoria prevalente OG09 (classifica I o superiore) **con obbligo di subappalto necessario (qualificante)** per la categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria OS 28 non posseduta; in tal caso, il concorrente dovrà rendere specifica dichiarazione nel "Modello 1 - Dichiarazioni integrative al DGUE" nella quale si obbliga a subappaltare le categorie scorporabili per le quali non è qualificato; in alternativa, il concorrente potrà costituire un RTI con altro operatore economico qualificato, o ricorrere all' avvalimento per la categoria prevalente;

Oppure

B) trattandosi di lavori di importo inferiore a €. 150.000,00, il concorrente singolo si potrà qualificare ai sensi dell'art. 28 co. 1 dell'Allegato II. 12 nel modo seguente:

- a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
- b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15 per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
- c) adeguata attrezzatura tecnica.

I concorrenti potranno beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'Allegato II.12 al Codice.

Nel caso di imprese raggruppate o consorziate, il beneficio dell'incremento della classifica di qualificazione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che la stessa risulti qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'art. 30, comma 2 del codice.

Precisazione con riferimento alla validità dell'attestazione SOA

Con riferimento alla validità della attestazione SOA l'impresa potrà partecipare alla gara purché sia stata attivata nei termini di legge (cfr. rispettivamente artt. 16, comma 5 e 17, comma 1 dell'allegato II.12 al D.Lgs. 36/2023), la procedura per il rinnovo o la verifica. La relativa documentazione dovrà essere inserita nella piattaforma START sotto la voce “Documentazione amministrativa aggiuntiva”. In tali fattispecie l'eventuale aggiudicazione è subordinata all'esito positivo del rinnovo/verifica.

Indicazioni per gli operatori esteri

Ai sensi dell'art. 3 dell'Allegato II.12 al Codice, per gli operatori economici stabiliti negli altri Stati membri la qualificazione non è condizione obbligatoria per la partecipazione alla gara. Tali operatori si qualificano alla singola gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 91, comma 3, del codice.

C) essere in possesso della cd. **“Patente a crediti”** di cui all'art. 27 del D.lgs 81/2008 e ss,mmi.ii. e Decreto Ministeriale 18/09/2024 con una dotazione minima pari a 15 crediti ex comma 5 del D.lgs. nr. 81/2008, con le esclusioni previste dall'articolo;

6.3. INDICAZIONI SUI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE

I soggetti di cui all'art. 65, comma 2 lettere e), f) ed g) del Codice devono possedere i requisiti di idoneità professionale di cui al paragrafo 6.2 e il requisito di qualificazione relativo al possesso dell'attestazione SOA di cui al paragrafo 6.2.

I requisiti di idoneità professionale di cui al paragrafo 6.1. devono essere posseduti da ciascun soggetto componente il raggruppamento, il consorzio e da ciascuna impresa aderente al contratto di rete e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica ai sensi di quanto stabilito dall'art. 68 , comma 13 del Codice.

Il requisito di qualificazione relativo al possesso dell'attestazione SOA di cui al paragrafo 6.2, deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso. Il raggruppamento deve comunque possedere i requisiti nella stessa misura richiesta per l'impresa singola, **ferma restando, ai sensi di quanto stabilito**

dall'art. 68, comma 11 del Codice, la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.

Ai sensi dell'art. 68, comma 11 del Codice e dell'articolo 30 comma 2 dell'Allegato II.12 al Codice stesso, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato.

Indicazioni per le Imprese cooptate

Ai sensi dell'art. 68, comma 12 del Codice e dell'art. 30, comma 4 dell'Allegato II.12 al Codice, se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di cui al paragrafo 6.3, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie e importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20 per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE PER CONSORZI DI SOCIETÀ COOPERATIVE (ART 65, COMMA 2 , LETTERA B) DEL CODICE) PER CONSORZI TRA IMPRESE ARTIGIANE (ART 65, COMMA 2 , LETTERA C) DEL CODICE) E I CONSORZI STABILI (ART 65, COMMA 2, LETTERA D) DEL CODICE).

I soggetti di cui all'art. 65, comma 2 lettere b), c) e d) del Codice devono possedere i **requisiti di idoneità professionale** di cui al paragrafo 6.1 e il **requisito di qualificazione** relativo al possesso dell'attestazione SOA di cui al paragrafo 6.2.

I requisiti di idoneità professionale di cui al paragrafo 6.1. devono essere posseduti dal consorzio e da ciascuna impresa consorziata indicata come esecutrice delle prestazioni oggetto dell'appalto.

I requisiti di capacità tecnica e finanziaria per l'ammissione alla presente procedura di affidamento dei soggetti di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d) sono disciplinati dall'allegato II.12, fermo restando che per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d):

- 1) nell'ipotesi in cui il consorzio esegua esclusivamente i lavori con la propria struttura, senza designare le imprese esecutrici, i requisiti posseduti in proprio sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate;
- 2) nell'ipotesi in cui il consorzio esegua i lavori tramite le consorziate indicate in sede di gara, i requisiti sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio, ovvero mediante avvalimento ai sensi dell'articolo 104;
- 3) i requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95 sono posseduti sia dalle consorziate esecutrici che dalle consorziate che prestano i requisiti. Le autorizzazioni e gli altri titoli abilitativi per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi del comma 3 dell'articolo 100 sono posseduti, in caso di lavori o di servizi, dalla consorziata esecutrice.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del consorzio.

7. AVVALIMENTO

In relazione alla categoria di lavori **OS28**, rientrante tra quelle individuate nel D. Lgs. 36/2023 - Allegato II.12 – Tabella A come “Categorie di opere specializzate” (individuate con l'acronimo OS) questa, secondo e per le motivazioni contenute nel CSA, deve essere **direttamente svolta dall'offerente** o, nel caso di un'offerta presentata da un raggruppamento di operatori economici, da un partecipante al raggruppamento, in quanto, nel caso di specie, risulta opportuno vietare il ricorso all'istituto dell'avvalimento ex art. 104 D.Lgs. 36/2023 in ragione della specificità delle lavorazioni da eseguire e dell'esigenza di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e del luogo di lavoro.

Ai sensi dell'art. 104 del Codice, il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui ai paragrafi 3.3 e 6.2. del presente disciplinare (avvalimento qualificante).

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a

disposizione del concorrente.

Ai sensi dell'art. 104, comma 2 del Codice, il contratto di avvalimento concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di un appalto di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000 ha per oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all'operatore economico di ottenere l'attestazione di qualificazione richiesta.

L'impresa ausiliaria dovrà altresì trasmettere la propria attestazione di qualificazione SOA (art. 104, comma 5, 1^a periodo del Codice).

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale.

L'impresa ausiliaria non potrà avvalersi a sua volta di altra impresa ausiliaria in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, alla luce della natura o della complessità delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro (divieto di avvalimento a cascata).

In caso di indicazione come impresa ausiliaria di un consorzio non necessario, ai sensi dell'art. 67 comma 7 del codice, possono essere oggetto di avvalimento solo i requisiti maturati dallo stesso consorzio in proprio e di tali requisiti è fornita specifica indicazione nell'attestazione di qualificazione SOA.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti generali previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti speciali di cui all'articolo 6. 2 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione) oggetto di avvalimento.
- d) presentare il MODELLO 2 - Dichiarazioni integrative dell'Impresa consorziata/Impresa ausiliaria/impresa cooptata;

Il concorrente inserisce sulla piattaforma il CONTRATTO DI AVVALIMENTO, nativo digitale, nonché tutte le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE e Modello 2 della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Come previsto dall'articolo 17 del Capitolato speciale d'appalto, ai sensi dell'art. 119, commi 1 e 2, del Codice, il **subappalto è consentito**, previa autorizzazione della stazione appaltante, come segue: per la **categoria OG09**, per un importo non superiore al **49,99% dell'importo della categoria**. Per la Categoria OS 28, nella misura del 100%.

Tenuto conto della specificità dell'appalto e della necessità di garantire il massimo controllo e le migliori condizioni di sicurezza, in considerazione delle interferenze specifiche del sito, le lavorazioni relative alle categorie indicate nella tabella, ai sensi dell'art 119 comma 17 D.Lgs 36/2023, pur subappaltabili, non possono essere oggetto di ulteriore subappalto (divieto del c.d. subappalto a cascata).

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 119, comma 4, del Codice; in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

Ai sensi dell'art. 119 del Codice i contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'art. 1 comma 1 lettera o) dell'Allegato I.1. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

NOTA BENE: È necessario porre la massima attenzione nella compilazione della **eventuale dichiarazione di voler ricorrere al subappalto**, in quanto la mancanza della dichiarazione di voler ricorrere al subappalto non può essere sanata facendo ricorso all'istituto del soccorso istruttorio di cui all'art. 101, comma 1, del Codice dei Contratti Pubblici né nella fase della esecuzione del contratto ex art. 119 comma 4 lettera c).

La Stazione appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore, al cottimista, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi previsti dall'art. 119 comma 11 del Codice.

Ove non ricorrono le condizioni di cui al periodo precedente la Stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore e i pagamenti verranno effettuati, nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 119 del Codice, all'Appaltatore.

Nei subappalti e/o subcontratti di valore pari o superiore a € 150.000,00, ovvero, indipendentemente dal valore, negli affidamenti o sub affidamenti inerenti le attività ritenute a rischio di infiltrazione mafiosa ai sensi dell'art. 1 commi 53 e 54 della legge 6/9/2012 n. 190, si applicheranno le disposizioni previste dall'Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici, sottoscritta in data 10/10/2019 dal Comune di Pontassieve, insieme con altri Comuni della Città Metropolitana di Firenze, e la Prefettura di Firenze. L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9. CONDIZIONI DI ESECUZIONE

Ai sensi dell'art. 102 del Codice, tenuto conto che la prestazione del presente appalto (affidamento di lavori), appalto non ad alta intensità di manodopera in cui la clausola relativa al riassorbimento del personale impiegato non è applicabile in quanto l'affidatario del contratto oggetto della procedura non subentrerebbe al precedente appaltatore, l'operatore è tenuto a:

- garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al punto 3.1 oppure di **un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto**.

Rispetto a quanto stabilito nella sopra richiamata disposizione di legge e quindi per garantire le pari opportunità di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, **l'aggiudicatario si impegna a quanto segue:**

- **Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta**, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa

integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

- **Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti** sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

- Inoltre è requisito necessario dell'offerta l'aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta stessa, agli obblighi di cui alla legge n. 68 del 1999 e **l'assunzione dell'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota come sotto quantificata, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività a esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile.**

Ai sensi del comma 7 art. 1 del allegato II.3 del D.IGs 36/2023 e s.m.i., è stabilita una quota inferiore a quella prevista comma 4 dello stesso allegato; in particolare per il presente appalto, l'Appaltatore si impegna ad assicurare, in caso di assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto:

-una quota pari al 30% per cento di occupazione giovanile;

-una quota pari al 15% di occupazione femminile, poiché nel settore economico in cui si collocano gli interventi oggetto della presente procedura (“Costruzione di edifici”, codice Ateco 2 cifre: 41) il tasso di occupazione femminile è inferiore alla media nazionale di altri settori. Le caratteristiche delle mansioni e del contesto entro cui svolgerle rendono particolarmente complesso l'impiego consistente di manodopera femminile. L'ISTAT riferisce che il tasso di occupazione femminile nel settore economico indicato si attesta a circa il 10%. Pertanto, la richiesta di rispettare, anche per l'occupazione femminile, la percentuale del 30% stabilita dall'art. 47, comma 4, cit. sarebbe troppo gravosa per gli operatori economici interessati alla presente procedura.

L'ente committente verifica l'attendibilità degli impegni assunti ai sensi dell'art.102 comma 1 lett. b) e c) dichiarati nel Modello 1 con qualsiasi adeguato mezzo, solo nei confronti dell'offerta dell'aggiudicatario. (*non è richiesto invece l'impegno ai sensi del comma 1 lettera a) in quanto sarebbe privo di oggetto, risultando quindi non applicabile, cfr. Cds sezione V n. 26 del 3 gennaio 2025*).

10. GARANZIA PROVVISORIA INTESTATA AL COMUNE DI PONTASSIEVE (N.B.: NON ALLA UNIONE DI COMUNI)

L'offerta, ai sensi degli articoli 53 comma 1 del Codice, è corredata, per le motivazioni fornite dalla stazione appaltante (art. 29 del CSA), **a pena di esclusione**, da una garanzia provvisoria pari al 1% del valore complessivo dell'appalto.

Oggetto dell'appalto	Valore dell'appalto	Valore della garanzia
Importo cauzione o fideiussione intera 1%	€ 190.854,64	€ 1.908,54

Ai sensi dell'art. 106, comma 6, del Codice, la garanzia copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione del contratto imputabili a ogni fatto riconducibile all'affidatario o conseguenti all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Ai sensi dell'art. 53 co. 4-bis del codice alla garanzia provvisoria e definitiva non si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice, con versamento con causale “Garanzia provvisoria

per la procedura COMUNE DI PONTASSIEVE - GARA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA ai sensi dell'art. 71 e dell'art. 107, comma 3, del D.lgs. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI CONSISTENTI NELLA INSTALLAZIONE IMPIANTI DI PRODUZIONE ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA G. GALILEI A SIECI – CUP J84D24002690006 nel Comune di Pontassieve.

La fideiussione può essere rilasciata:

-da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;

-da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/impresa_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

La fideiussione deve:

a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);

b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;

c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;

d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;

e) prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;

- la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;

- l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

- In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo -o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di -presentazione dell'offerta.

f) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante.

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella documentazione di gara il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

Al fine di consentire la verifica di veridicità e autenticità della polizza, l'operatore economico, all'atto della sottoscrizione della garanzia **acquisisce dall'emittente l'indirizzo internet cui è possibile accedere per effettuare la verifica telematica della garanzia in tempo reale**. Il sito internet messo a disposizione dal l'emittente assicura il rispetto della normativa vigente, anche in materia di privacy e consente l'accesso esclusivamente alla stazione appaltante procedente, in relazione alla garanzia presentata nella specifica gara. A tal fine richiede idonea identificazione a mezzo SPID e subordina l'accesso all'inserimento di informazioni qualificanti (es. CIG riferito alla procedura di gara, importo della garanzia, nominativo del concorrente od

altro.....).

Nel caso in cui il soggetto emittente non disponga di un sito internet con le caratteristiche suindicate, fornisce un indirizzo PEC dedicato cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti inviano la polizza presentata in gara, in formato pdf, per il riscontro di autenticità e veridicità.

Le imprese di assicurazione comunitarie operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi che non dispongano di un sito internet per la verifica delle garanzie rilasciate, nelle more della disponibilità della PEC europea, si dotano di un indirizzo PEC italiano.

L'indirizzo internet o l'eventuale indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle verifiche sono indicati dal soggetto emittente e nella documentazione contrattuale o, in mancanza, riportati dall'operatore economico nella domanda di partecipazione. La mancata indicazione è sanabile con la procedura di soccorso istruttorio, purché la garanzia sia stata emessa prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

In caso di verifica a mezzo pec, l'O.e. acquisisce l'impegno del garante a riscontrare le richieste pervenute dalla stazione appaltante nel termine massimo di 5 giorni lavorativi. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti segnalano all'IVASS i casi di perduranti ritardi/mancate risposte da parte delle imprese di assicurazione alle richieste di verifica.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC *numero 610 del 19 dicembre 2023*. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

12. SOPRALLUOGO: non richiesto.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, utilizzando, se resi disponibili sulla Piattaforma, i modelli proposti da questa Centrale di Committenza.

Per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 08,00 del giorno 19 gennaio 2026 a pena di irricevibilità.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto. Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 150 MB per ogni singolo file. I formati dei file accettati dalla Piattaforma sono indicati al punto 1.2.

L'offerta è composta da:

A – Documentazione amministrativa

B – Offerta economica

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella PAD offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della presentazione dell'offerta, il concorrente visualizza direttamente nella Piattaforma un messaggio di conferma con indicazione di data e orario di invio della stessa.

L'operatore economico che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana (o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevorrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione).

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del Codice, l'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Si dà atto che alla data odierna, in attesa di adeguamento del portale alla nuova normativa vigente, la Piattaforma START non permette di effettuare modifiche o rettifiche alla documentazione presentata in sede di offerta dopo la scadenza del termine per la presentazione della stessa.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che sono sanabili:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
- il non corretto ammontare della garanzia provvisoria;

- l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova polizza;
- la mancata produzione delle dichiarazioni dell'impresa ausiliaria;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara, quando richiesta ai sensi del paragrafo 13.1.

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;
- la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Inoltre, si rappresenta che:

- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché il rapporto sia stato redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui al paragrafo 9 del presente Disciplinare.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine congruo, non inferiore a cinque giorni e non superiore a 10 giorni, affinché siano rese, integrate e regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta. In caso di inutile decorso del termine, la Centrale di Committenza procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Centrale di committenza può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

È sempre possibile chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine indicato dalla Centrale di Committenza o dal Comune di Committenza che non può essere inferiore a cinque giorni o superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di partecipazione autogenerata dalla piattaforma START al momento non è adeguata alle disposizioni del D.Lgs. 36/2023 e quindi non vi è un perfetto allineamento fra le dichiarazioni in essa contenute e le dichiarazioni che il concorrente deve rendere ai sensi della normativa vigente.

In particolare:

- la domanda generata da START a differenza del D.Lgs. 36/2023, richiede al concorrente di indicare i soggetti cessati: questo campo dovrà essere lasciato vuoto;
- le dichiarazioni relative gli ulteriori soggetti previsti dall'art. 94, comma 3 del vigente Codice (amministratori del socio unico persona giuridica, amministratori di fatto), poiché non sono presenti nella domanda, dovranno essere rese a parte nel Modello 1- Dichiarazioni integrative al DGUE del concorrente;
- il richiamo all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 del Codice va inteso riferito all'art. 65 del D.lgs. 36/2023 e, in

particolare, il richiamo al consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, va inteso come riferito al consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 36/2023.

- il richiamo all' art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 in tema di riduzioni della garanzia provvisoria, va inteso riferito all'art. 106, comma 8 del D.Lgs. 36/2023

L'operatore economico inserisce negli appositi spazi previsti dalla Piattaforma START per la documentazione amministrativa tutta la seguente documentazione:

- 1.Domanda di partecipazione ;
- 2.DGUE da compilare direttamente sulla Piattaforma;
- 3.Documentazione integrativa:
 - 3.1) **Modello 1** - Dichiarazioni integrative del concorrente al DGUE e alla domanda di partecipazione;
 - 3.2) **Modello 2** - Dichiarazioni integrative della consorziata, ausiliaria, cooptata (eventuale);
 - 3.3) Relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, co. 1, lett. o) del D.lgs.14/2019 in caso di Concordato preventivo con continuità aziendale (art. 372 del D.lgs. 21 gennaio 2019, n. 14) (eventuale);
 - 3.4 **Modello 3** - Documentazione ulteriore per i soggetti associati (eventuale);
 - 3.5 **Modello 6** _Dichiarazione dell'equivalenza delle tutele contrattuali (eventuale);
4. Documentazione in caso di avvalimento (eventuale);
5. Documentazione in caso di impresa cooptata (eventuale);
6. Garanzia provvisoria di cui all'art. 53 del Codice;
7. Ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC;
8. Procura (eventuale);
9. Ricevuta di avvenuto pagamento del bollo;
10. Per gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 198/2006, completo di dichiarazione e/o documentazione attestante la conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, (ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 dell'art. 46 del D. Lgs 11/04/2006, n. 198, la sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità)

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

15.1.1. GENERAZIONE DELLA DOMANDA

La Domanda di partecipazione è generata dal sistema telematico. A tal fine il concorrente, dopo essersi identificato sul sistema START come precisato dal presente disciplinare, dovrà:

- **Accedere** allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- **Definire la forma di partecipazione** (passo 1 della procedura di presentazione offerta) e eventualmente aggiornare le informazioni presenti nell'Indirizzario fornitori cliccando su "Modifica". **Attenzione:** definire in modo esatto, secondo le specifiche contenute nell'apposito manuale la **forma di partecipazione (singola, rti, in avvalimento, mediante consorziata esecutrice)** secondo quanto contenuto nel paragrafo "2.3 Passo 1 - Definizione della forma di partecipazione" in modo da poter poi generare correttamente il DGUE dei partecipanti (operatori economici principali; consorziata esecutrice, ausiliaria...);
- **Generare** il documento "*domanda di partecipazione*" accedendo alla Gestione della documentazione amministrativa del passo 2 della procedura di presentazione offerta;
- **Scaricare** sul proprio pc il documento "*domanda di partecipazione*" generato dal sistema;
- **Firmare digitalmente** il documento "*domanda di partecipazione*" generato dal sistema. Il documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute;
- **Inserire** nel sistema il documento "*domanda di partecipazione*" firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

15.1.2. INDICAZIONI PER I CONSORZI E PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Nel caso di consorzio di cooperative e o tra imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65,

comma 2 lett. b), c) e d) del Codice, il consorzio deve:

- compilare i form on line** per procedere alla generazione della corrispondente “domanda di partecipazione”, **specificando la tipologia di consorzio** (consorzio stabile, di cooperative o consorzio di imprese artigiane) e **indicando le consorziate per le quali concorre alla gara**;
- firmare digitalmente la “domanda di partecipazione” generata dal sistema;
- qualora il consorzio stabile non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, GEIE, costituiti o costituendi, la mandataria deve generare, per sé e per conto di ciascuno dei membri dell’operatore riunito, la corrispondente “domanda di partecipazione”. La mandataria genera la corrispondente domanda di partecipazione recuperando le informazioni precedentemente inserite dal membro stesso nell’Indirizzario fornitori; di conseguenza ciascun membro dell’operatore riunito deve iscriversi all’Indirizzario fornitori.

La mandataria deve verificare la completezza e l’esattezza delle informazioni contenute nei pdf “*domanda di partecipazione*” di ciascun membro; eventuali modifiche e/o integrazioni alle informazioni contenute nella domanda di partecipazione possono essere effettuate solo dal membro stesso utilizzando la funzione “Modifica anagrafica” presente nella home page;

- per ogni membro dell’operatore riunito dovranno essere specificate, al passo 2 della procedura di presentazione dell’offerta:
 - la quota percentuale di apporto di ogni requisito tecnico-professionale ed economico-finanziario relativamente a tutti i membri dell’operatore riunito;
 - le parti della prestazione e la relativa quota percentuale o le prestazioni che saranno eseguite da tutti i membri dell’operatore riunito;
 - la quota percentuale di esecuzione rispetto al totale delle prestazioni oggetto dell’appalto relativa a tutti i membri del medesimo operatore riunito;
 - ognuno dei membri dell’operatore riunito dovrà firmare digitalmente la “domanda di partecipazione” generata dal sistema e ad esso riferita.

In caso di forma associata, la documentazione deve essere inserita sul sistema telematico, nell’apposito spazio, a cura del soggetto indicato quale mandatario/capofila/organo comune.

15.1.3. CONTENUTI DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Nel passo 1 della procedura di presentazione offerta il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’articolo 65, comma 2 lettere b), c) e d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; nel caso di consorzi stabili, qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio , esso deve indicare il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorre, in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Nella Domanda di partecipazione (modello on-line “Forma di partecipazione/Dati identificativi”), generata dal sistema e compilata in modalità telematica, il concorrente deve altresì:

- indicare i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), e il CCNL applicato (il relativo codice alfanumerico andrà indicato nel Modello 1 “Dichiarazioni integrative del concorrente”);
- indicare i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) di taluni dei soggetti di cui all’art. 94, comma 3 del Codice, **come sopra precisato nel box “Avvertenze per la compilazione della domanda”** (quelli non ancora previsti dalla domanda generata da START dovranno essere dichiarati nel Modello 1 “Dichiarazioni integrative del concorrente”);
- accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel presente disciplinare di gara, nel Capitolato speciale di appalto e nei suoi eventuali allegati, nei grafici di progetto, nel Piano per la sicurezza e il coordinamento;

-dichiarare di essere a conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal “Codice di comportamento” della Stazione appaltante, reso disponibile fra gli allegati di gara;

-impegnarsi, in caso di aggiudicazione e con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, ad osservare e far osservare gli obblighi di condotta di cui al punto precedente ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, nonché, in caso di ricorso al subappalto al subappaltatore e ai suoi dipendenti e collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta.

L’operatore economico deve indicare i dati anagrafici e di residenza di **tutti i soggetti di cui al co. 3 dell’art. 94 del Codice**. In particolare:

-in caso di impresa individuale: titolare e direttore tecnico,

-in caso di società in nome collettivo: socio amministratore e direttore tecnico,

-in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico,

-in caso di altro tipo di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi istitutori e procuratori generali, i componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica; nel caso di socio unico persona giuridica, amministratori di quest’ultima;

-in tutte le ipotesi, l’amministratore di fatto.

Si rinvia a quanto sopra precisato nel box “Avvertenze per la compilazione della domanda”

Gli operatori economici devono verificare la completezza e l’esattezza delle informazioni contenute nel pdf “domanda di partecipazione” generato automaticamente dal Sistema. Per modificare o completare le informazioni mancanti è necessario utilizzare la funzione “Modifica” presente al passo 1 della procedura di presentazione dell’offerta.

L’inserimento e la modifica dei dati anagrafici e di residenza dei soggetti di cui al comma 3 dell’art. 94 del D.Lgs. 36/2023, qualora non presenti nella domanda di partecipazione, deve essere effettuata utilizzando la funzione “Modifica anagrafica” presente nella home page.

15.1.4. SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda è firmata digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005:

-dal concorrente che partecipa in forma singola;

-nel caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti o non ancora costituiti**, da ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;

-nel caso di **consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 65, comma 2 lett. b), c) e d) del Codice**, dal consorzio medesimo;

-nel caso di **aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete** si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile, e alle regole di utilizzo del Sistema Telematico. In particolare:

a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere prodotta e sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere prodotta e sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere prodotta e sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria e da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

d) La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme

all'originale della procura e dei documenti specificati al successivo punto 15.1.5. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

15.1.5 PROCURA (EVENTUALE)

Nel caso in cui la domanda di partecipazione, il DGUE e le altre dichiarazioni siano firmate da un procuratore, il concorrente **inserisce a sistema nell'apposito spazio, in alternativa:**

- a)l'originale informatico della procura firmato digitalmente dal notaio;
- b)copia informatica conforme all'originale della procura firmata digitalmente dal notaio;
- c)Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

15.1.6. MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL BOLLO

Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato **tramite F24**, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da € 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato .pdf.

Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

Nel caso di partecipazione in raggruppamento o consorzio ordinario, costituito o costituendo (o figure assimilate), il bollo è dovuto solo dalla mandataria o capogruppotale.

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO - DGUE

Il DGUE è compilato online sulla piattaforma PAD di START. Terminata la compilazione del form, il sistema genera in automatico il documento informatico che dovrà essere firmato digitalmente e ricaricato sulla piattaforma nello spazio relativo al DGUE.

Il DGUE, è documento SEMPRE OBBLIGATORIO sottoscritto con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inserito sulla piattaforma nell'apposito spazio previsto.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3. Tali soggetti devono essere indicati nella domanda di partecipazione. Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente. Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice il concorrente dichiara:

-le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;

-gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;

-tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;

-La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti, fatta eccezione per la fattispecie di cui all' articolo 98, comma 3, lett. e), per la quale va resa

soltanto in caso di accertamento definitivo della violazione;

-L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta;

-L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento;

-Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

N.B. Le cause di esclusione di cui all'art. 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98 co. 3, lettera b) del Codice rilevano per la sola gara cui la condotta si riferisce. Pertanto tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE.

Tale documento deve essere redatto, firmato digitalmente dal rispettivo legale rappresentante, infine inserito nell'apposito spazio secondo le modalità indicate nel “*Manuale d'uso*” di START dai seguenti soggetti:

- concorrente partecipante come impresa singola;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che
- partecipano alla procedura;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa,
- ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai
- consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- in caso di avvalimento ai sensi dell'art. 104 del Codice, dall'ausiliata e dalle imprese ausiliarie.

In caso di RTI, consorzio ordinario o G.E.I.E., come evidenziato al precedente paragrafo 15.1., l'impresa mandante e altro membro dell'operatore riunito diverso dalla mandataria (operatore facente parte del consorzio ordinario/Geie), potrà generare, con le modalità sopra indicate, il proprio DGUE, compilarlo, trasformarlo in pdf, sottoscriverlo digitalmente da parte del legale rappresentante e, poi, inserirlo a sistema.

DGUE consorziate esecutrici e/o consorziate che prestano i requisiti.

In caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili la consorziata esecutrice e la consorziata non esecutrice che presta i requisiti, può operare direttamente sul sistema START generando autonomamente, con le modalità sopra indicate, il proprio DGUE, compilarlo, trasformarlo in PDF e sottoscriverlo digitalmente da parte del legale rappresentante della consorziata e poi, inserirlo a sistema.

DGUE impresa ausiliaria.

Nel caso di avvalimento (sia in caso di Avvalimento per i requisiti di partecipazione sia in caso del c.d. Avvalimento migliorativo o premiale) l'Ausiliaria potrà generare autonomamente, con le modalità sopra indicate, il proprio DGUE, compilarlo, trasformarlo in PDF e sottoscriverlo digitalmente da parte del legale rappresentante dell'impresa ausiliaria e poi, inserirlo a sistema.

Resta ferma la possibilità, per l'impresa capogruppo, mandataria, offerente, di gestire, oltre alla documentazione di propria pertinenza, anche la documentazione di pertinenza delle mandanti/ausiliare/consorziate.

Si sottolinea che per una corretta gestione corretta del flusso, le imprese ausiliarie e consorziate devono essere iscritte all'indirizzario START.

15. 3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

15.3.1. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE DEL CONCORRENTE :

15.3.1.1 Modello 1.

Il concorrente dovrà compilare l'allegato Modello 1 “Dichiarazione integrative alla domanda e DGUE”, contenente, tra le altre, le seguenti dichiarazioni:

- gli ulteriori soggetti di cui all'art. 94, comma 3, del Codice non dichiarati nell'ambito della domanda di partecipazione, **ivi incluso l'amministratore di fatto**, se presente;
- il codice alfanumerico unico (di cui all'art. 16 quater del D.L. 76/2020) del CCNL applicato, dichiarato in sede di domanda di partecipazione;
- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui abbia indicato nella domanda di applicare un CCNL diverso da quello indicato al paragrafo 3.1 come applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto (CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle cooperative) e **posta la documentazione a comprova della equivalenza nella busta amministrativa**;
- di non partecipare alla gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio)⁷;
- la volontà o meno di ricorrere al subappalto ed la eventuale dichiarazione riguardo all'obbligo di subappalto nella misura inferiore al 20%;
 - [per gli operatori economici ammessi in concordato preventivo] **precisa** gli estremi del decreto di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione alle gare, **allega** una relazione di un professionista che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto, nonché **dichiara**, in caso di partecipazione in Raggruppamento, che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale;
 - (in caso di cooptazione) dichiara che intende raggruppare in cooptazione, ai sensi e nel rispetto dell'art. 68, comma 12 del Codice e dell'art. 30, comma 4 dell'Allegato II.12 al Codice, la seguente impresa in qualità di cooptata (*indicare denominazione*);

Il **Modello 1** dovrà essere compilato e firmato digitalmente dal legale rappresentante o procuratore dell'operatore economico concorrente ed inserito sul sistema telematico nell'apposito spazio.

In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE costituiti o costituendi o aggregazioni di imprese aderenti ad un contratto di rete il suddetto modello dovrà essere compilato e firmato digitalmente (dal legale rappresentante o procuratore) da ciascuno degli operatori economici facenti parte dell'operatore riunito. **In caso di consorzi stabili, anche dalla consorziata che presta i requisiti.**

L'inserimento di tali documenti sul sistema telematico nell'apposito spazio avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario/capofila/organo comune.

Nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili l'inserimento nel sistema negli appositi spazi avviene a cura del Consorzio.

15.3.2. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE DELLA CONSORZIATA, AUSILIARIA, COOPTATA: MODELLO 2 (Eventuale)

Ciascun concorrente inserisce sul sistema telematico Start, negli appositi spazi, le seguenti dichiarazioni integrative da rendersi, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, tramite il Modello 2, da parte di ciascuna:

-consorziata esecutrice dei Consorzi di cui all'art. 65 co. 2 lett. b) e lett. c) e d) del Codice (**e per i consorzi stabili anche da parte della consorziata che presta i requisiti**);

-ausiliaria, ai sensi dell'art. 104 del Codice,

-cooptata, ai sensi dell'art. 68, comma 12 del Codice e dell'art. 30, comma 4 dell'Allegato II.12 al Codice.

Con dette dichiarazioni ciascuna Impresa consorziata esecutrice (o che presta i requisiti)/ Impresa ausiliaria/Impresa cooptata:

-dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 94 co. 3 del Codice.

-dichiara di essere edotta degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante reso disponibile fra la documentazione di gara, e si impegnă, in caso di aggiudicazione, ad

osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

-dichiara, in caso di avvalimento ex art.104, comma 1 e 2, del Codice, di possedere le risorse necessarie e le dotazioni tecniche di cui è carente il concorrente, che gli avrebbero consentito di ottenere l'attestazione di qualificazione nella categoria e classifica oggetto di avvalimento e inoltre dichiara di obbligarsi verso il concorrente avvalente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse suindicate, allegando in proposito il contratto di avvalimento e copia della propria attestazione SOA.

[per i soli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 372 del D.Lgs. 14/2019]

-dichiara gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara, in caso di partecipazione in Raggruppamento, che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi del D.Lgs. 14/2019;

-attesta di essere informata, con riferimento al allegato **B**, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, e in generale per l'esecuzione dei compiti di interesse pubblico del Comune o comunque connessi all'esercizio dei suoi pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici nonché dell'esistenza dei diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679, c.d. GDPR.

Il **Modello 2** dovrà essere compilato e firmato digitalmente dal legale rappresentante (o eventuale procuratore) della **consorziata esecutrice, per i consorzi stabili anche dalla consorziata che presta i requisiti, dell'impresa ausiliaria o cooptata** ed essere inserito sul sistema telematico da parte del concorrente negli appositi spazi predisposti sul Sistema telematico.

Il concorrente, nel caso in cui il DGUE e il modello 2 siano compilati e firmati digitalmente da **un procuratore, inserisce a sistema nell'apposito spazio, in alternativa** l'originale informatico della procura firmato digitalmente dal notaio; ovvero, la copia informatica conforme all'originale firmata digitalmente dal notaio della procura; c) nel solo caso in cui dalla visura camerale della consorziata esecutrice risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa e firmata digitalmente dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

15.3.3 DICHIARAZIONI DA RENDERE DA PARTE DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del D.LGS. 21 GENNAIO 2019, n. 14 (Eventuale)

Il concorrente ammesso al concordato preventivo con continuità aziendale **dichiara**, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, **all'interno del Modello 1**, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta inoltre una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.4. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI COOPTATA (Eventuale)

In caso di cooptazione, il concorrente cooptante deve dichiarare nel **Modello 1** di associare in cooptazione altra impresa in qualità di cooptata. L'impresa cooptata - che in tale qualità esegue lavori senza acquisire lo status di concorrente - dovrà dichiarare in **un distinto DGUE** (da compilarsi nelle parti II[^] Sezioni A e B, III[^] e VI[^]) di possedere i requisiti di ordine generale previsti dal Codice, nonché gli ulteriori requisiti indicati nel precedente paragrafo 6.1 , ed i requisiti di qualificazione per un importo pari ai lavori che le saranno affidati in conformità all'art. 68 co. 12 del Codice e art. 30, comma 4, allegato II.12. Dovrà inoltre rendere le ulteriori dichiarazioni compilando il **Modello 2**.

15. 5. DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Il concorrente allega inoltre, negli apposti spazi **previsti sulla piattaforma START**:

1) la GARANZIA PROVVISORIA nelle forme di cui al precedente paragrafo 10;

2) ricevuta di pagamento del contributo a favore dell' ANAC;

3)(eventuale, in caso di sottoscrizione del procuratore) copia, come indicato al precedente paragrafo 15.1.5 del presente disciplinare, della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura, ovvero copia della visura camerale;

- IMPOSTA DI BOLLO. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento. A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario. In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da € 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni. In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato .pdf Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni. In caso di utilizzo del Modello F24 Elide, il codice tributo è il 1573.

- **COPIA DELL'ULTIMO RAPPORTO** redatto ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, **per gli operatori economici** (concorrente principale, consorzio e consorziata esecutrice, ogni membro del RTI e l'ausiliaria) **che occupano oltre cinquanta dipendenti**, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

- **MODELLO 6** (eventuale) concernente la dichiarazione di equivalenza nel caso in cui l'o.e. indichi nel modello 1 un CCNL diverso rispetto a quello indicato dalla Stazione Appaltante.

15. 6 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

I soggetti associati devono inoltre produrre, inserendo negli appositi spazi sulla piattaforma START, quanto segue:

A)RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI GIÀ COSTITUITI:

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione, **da rendersi all'interno della domanda di partecipazione**, delle quote dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti;

B)CONSORZI ORDINARI O GEIE GIÀ COSTITUITI:

- copia dell'atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione, **da rendersi all'interno della domanda di partecipazione**, delle quote dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati; Si precisa che quanto indicato nel punto b) è richiesto solo nell'ipotesi di consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 65, comma 2, lett. f) del d.lgs. 36/2023 e non nelle diverse ipotesi di consorzio di cui alle lettere b), c) e d) del citato art. 65, comma 2

C)RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI O I CONSORZI ORDINARI O GEIE, NON ANCORA

COSTITUITI:

dichiarazione, rese da ciascun concorrente, attestante:

- a.a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b.l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68 del Codice, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c.le quote dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

In merito può essere utilizzata l'apposita modulistica messa a disposizione da questa stazione appaltante (**Modello 3 – Dichiarazioni ulteriori del soggetto associato**).

La mancata presentazione **dell'impegno a conferire mandato collettivo speciale in caso di raggruppamento di concorrenti non ancora costituiti** può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se il citato documento è preesistente e comprovabile con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta (art. 101, comma 1, lett a) del Codice;

D) AGGREGAZIONI DI RETISTI: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (c.d. RETE SOGGETTO):

- copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione delle quote dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

E) AGGREGAZIONI DI RETISTI: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (c.d. RETE CONTRATTO):

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle quote dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

F) AGGREGAZIONI DI IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE: se la rete partecipa nelle forme del RTI COSTITUITO O COSTITUENDO (perché la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza, oppure la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, perché l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti):

aggregazioni di retisti in caso di RTI costituito:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
- dichiarazione delle quote dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

aggregazioni di retisti in caso di RTI costituendo:

- copia del contratto di rete;
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- le quote dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

In merito le imprese retiste potranno utilizzare l'apposita modulistica messa a disposizione da questa stazione appaltante (**Modello 3– Dichiarazioni ulteriori del soggetto associato**).

16. OFFERTA TECNICA (l'offerta tecnica non è richiesta per questa procedura)

17. OFFERTA ECONOMICA

17.1. GENERAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

Per presentare l'offerta economica il concorrente dovrà:

Accedere allo spazio dedicato alla gara per cui si partecipa, sul sistema telematico;

- **Compilare** il form on line accedendo alla Gestione della documentazione economica del passo 2 della procedura di presentazione offerta;

- **Scaricare** sul proprio pc il documento “offerta economica” generato dal sistema;

- **Firmare** digitalmente il documento “offerta economica” generato dal sistema, senza apporre ulteriori modifiche;

- **Inserire** nel sistema il documento “offerta economica” firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

17.2. CONTENUTO DELL'OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica contiene, a pena di esclusione, il **ribasso percentuale, espresso con 3 cifre decimali**, sull'importo soggetto a ribasso, oltre IVA (nei termini di legge).

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

L'offerta economica deve contenere **a pena di esclusione**:

1) il prezzo complessivo offerto per l'appalto, in cifre, IVA esclusa;

2) il ribasso percentuale offerto, in cifre, sull'importo a base di gara, IVA esclusa;

3) la stima dei costi aziendali dell'offerente concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (c.d. oneri aziendali della sicurezza);

4) la stima dei costi della manodopera, in cifre, relativi al personale stimato nell'esecuzione del contratto oggetto del presente affidamento.

Si precisa che:

-quanto agli **oneri aziendali della sicurezza**, essi si identificano nei costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sostenuti *ex lege* dall'operatore economico per la sicurezza e tutela dei lavoratori inerenti la propria attività di impresa, commisurati alle caratteristiche e all'entità dell'appalto, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: oneri connessi alla sorveglianza sanitaria, dpi individuali, redazione ed elaborazione DVR etc., e comunque, diversi da quelli da interferenze. Gli oneri aziendali concernenti la sicurezza che devono essere indicati nell'offerta economica sono quindi quelli sostenuti dall'operatore economico per gli adempimenti cui è tenuto ai sensi del D.Lgs. 81/2008, imputati allo specifico appalto. La quantificazione di tali oneri è rimessa ad ogni partecipante alla gara, che deve indicarli **a pena di esclusione**, all'interno della propria offerta economica, nell'apposito “form on-line”. L'Amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà di valutare la congruità degli oneri della sicurezza afferenti l'impresa, indicati dai concorrenti in sede di presentazione dell'offerta, richiedendo il dettaglio delle voci che li compongono;

-quanto ai **costi della manodopera** indicati dall'offerente, **se inferiori a quelli indicati da questa stazione appaltante ai sensi dell'art. 41, comma 14 del Codice** (con onere a carico del concorrente di dimostrare che ciò deriva da una più efficiente organizzazione aziendale e secondo quanto previsto dal codice), **non potranno comunque essere inferiori ai minimi salariali retributivi** indicati nelle apposite tavole richiamate dall' art. 41 co. 13 del Codice. In tale ipotesi l'offerta è assoggettata a verifica (punto 21 del Disciplinare/lettera d'invito).

-MODELLO 7 – Dichiarazione difformità costi della manodopera indicati (eventuale).

Qualora l'O.E. indichi nell'offerta economica un costo della manodopera inferiore rispetto a quello stimato dall'Amministrazione, potrà allegare, sempre nell'ambito della Busta Economica, una relazione giustificativa dei costi inferiori dichiarati onde consentire alla Stazione Appaltante di attivare immediatamente il subprocedimento di verifica della congruità di tali costi *ex art. 110 del D.lgs. 36/2023*, utilizzando il Modello 7, messo a disposizione dalla stazione appaltante.

17.3. SOTTOSCRIZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore (che dovrà inserire a sistema copia della relativa procura) ed inserita sul sistema telematico nell'apposito spazio previsto.

L'offerta economica deve essere **firmata digitalmente con le modalità specificate al punto 15.1.4.**:

NOTE PER L'INSERIMENTO DEI DOCUMENTI (INCLUSA L'OFFERTA ECONOMICA) NEL SISTEMA

La dimensione massima di ciascun file inserito nel sistema è pari a 150 MB.

-I **documenti informatici** trasmessi attraverso il sistema dovranno essere **preferibilmente nei seguenti formati**, atti a garantire più agevole lettura, trasmissione ed affidabile conservazione nel tempo:

-PDF/ - PDF/A - PDF.P7M per i documenti di testo;

-PDF/A e JPG per le immagini.

-La Stazione Appaltante non assume responsabilità della eventuale non leggibilità di documenti inseriti sul sistema in formati diversi da quelli suggeriti, né è responsabile dell'integrità dei documenti che saranno caricati a sistema dai concorrenti; pertanto i file danneggiati, illeggibili e quindi non esaminabili saranno considerati come mancanti.

Nel caso occorra apportare delle modifiche a documenti prodotti in automatico dal sistema sulla base di form on line, è necessario ripetere la procedura di compilazione del form on line e ottenere un nuovo documento. Questa procedura si applica, ad esempio, all'offerta economica e alla domanda di partecipazione.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 108 del Codice, determinato dal miglior ribasso percentuale unico sull'importo soggetto a ribasso d'asta, al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, che verrà applicato all'elenco prezzi unitari posto a base di gara trattandosi di un appalto con corrispettivo a misura.

19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA.

La prima seduta della gara avrà luogo il giorno **19/01/2026, alle ore 09:00**.

Delle eventuali ed ulteriori sedute di gara sarà dato previamente avviso sulla piattaforma telematica START, nella sezione "Comunicazioni dell'Amministrazione" posta all'interno della pagina di dettaglio della gara.

Alle sedute di gara non è prevista la presenza del pubblico.

Lo svolgimento telematico della procedura, che ne consente il completo e tempestivo tracciamento, oltre all'inviolabilità delle offerte, garantisce la pubblicità. Garantisce altresì il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

L'offerta sarà esclusa in caso di:

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto il responsabile della fase di affidamento ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Ai sensi dell'art. 107, c 3 del Codice, l'ente committente ha stabilito di ricorrere all'inversione procedimentale.

NOTA BENE: La stazione appaltante si riserva di effettuare controlli delle dichiarazioni rese dagli operatori economici concorrenti, anche a campione e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi in ordine alla veridicità delle medesime.

19.1. APERTURA DELLE OFFERTE ECONOMICHE

Le operazioni di gara sono a cura del Responsabile della fase di affidamento e seguono il seguente iter:
Il Seggio di gara procederà, nella prima seduta, a verificare la ricezione delle offerte collocate su START.
Successivamente il Seggio di gara procederà:

- a) a sbloccare tutte le buste contenenti le offerte economiche senza procedere alla loro apertura e verifica e ad applicare il metodo “A” di cui all’allegato II.2 al D.lgs. 36/2023 per l’individuazione della soglia di anomalia;
- b) a sbloccare la documentazione amministrativa senza esaminarne il contenuto in modo da consentire alla piattaforma regionale START di simulare la graduatoria provvisoria elaborando i ribassi delle offerte economiche presentate e provvedendo al calcolo della soglia di anomalia con l’esclusione automatica delle offerte anomale, a condizione che le offerte ammesse siano almeno pari a 5;
- c) il Seggio di gara aprirà quindi la busta della documentazione amministrativa dell’aggiudicatario proposto (**cioè il miglior offerente non anomalo come individuato dalla piattaforma START**), onde verificare che non ricorrono motivi di esclusione e che sussistano i requisiti e le capacità richiesti in capo al medesimo; sulla base dell’esito della verifica della documentazione amministrativa, si procederà, eventualmente, ad attivare il sub-procedimento di soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 101, comma 1, del D.Lgs. 36/2023.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione indicato dalla stazione appaltante, o in caso di mancanza di uno dei requisiti di partecipazione, il concorrente sarà escluso dalla gara; in tal caso la piattaforma START effettuerà automaticamente il ricalcolo della soglia di anomalia e si procederà quindi a verificare la documentazione amministrativa del concorrente primo classificato nella graduatoria risultante dal ricalcolo.

Qualora l’esclusione dell’aggiudicatario proposto abbia luogo successivamente all’adozione del provvedimento formale di aggiudicazione, si procederà a verificare la documentazione amministrativa del concorrente che segue nella graduatoria redatta in automatico dalla piattaforma START, senza procedere al ricalcolo della soglia di anomalia, ai sensi dell’art. 108, comma 12, del Codice.

La conclusione delle fasi di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte, successivamente alle quali la graduatoria si consolida (o cristallizza), viene considerata coincidere con l’adozione della determinazione di aggiudicazione.

La seduta di gara può essere sospesa ed aggiornata ad altra ora o giorno successivo non festivo, salvo che nella fase di apertura delle buste delle offerte economiche.

NOTA BENE: Nei limiti previsti dall’articolo 101, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, il seggio di gara invita, se necessario, i concorrenti a completare e/o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni prodotte e di seguito citati, secondo quanto previsto oltre nel presente Disciplinare, nel paragrafo “Cause di esclusione. Soccorso istruttorio”.

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente. In caso di offerte vincenti uguali si procederà all’individuazione dell’aggiudicatario con sorteggio.

Qualora dall’accertamento i requisiti non risultassero soddisfatti, l’Amministrazione provvederà ad annullare l’aggiudicazione, ad informare l’Autorità Nazionale Anticorruzione, nonché l’Autorità Giudiziaria per gli accertamenti del caso, e a verificare i requisiti del concorrente che segue nella graduatoria redatta dalla piattaforma START. Un esito positivo di tale verifica comporterà l’aggiudicazione della gara a quest’ultimo soggetto.

20. CAUSE DI ESCLUSIIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell’operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all’articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all’articolo 95 del Codice è accertata previo contraddirittorio con l’operatore economico.

Gli operatori economici devono dichiarare di conformarsi al Codice di comportamento dell’Ente committente. Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell’offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell’art. 94, comma 5, lettera b), del Codice.

Ai sensi dell’art. 70, comma 4, lett. e) del Codice, sono inammissibili le offerte presentate da operatori economici privi della qualificazione e dei requisiti richiesti dal presente Disciplinare.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente ai sensi dell’art. 104, comma 5, ferma restando l’applicazione dell’art. 96, comma 15 del Codice.

Le offerte tardive, che pervengano oltre il termine perentorio di scadenza fissato per la presentazione delle offerte, saranno escluse ai sensi dell’art. 70, comma 4, lett. b) del Codice.

E' causa di esclusione la presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara.

Le offerte sono considerate inammissibili, ai sensi dell'art. 70, comma 4 lett. c) e f) del Codice, quando sussistano gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o nel caso in cui il prezzo sia in aumento rispetto all'importo a base di gara.

In caso di attivazione del sub-procedimento di valutazione dell'anomalia delle offerte, la stazione appaltante esclude, ai sensi degli articoli 70, comma 4 lett. d) e 110, commi 4 e 5 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni, risultino, nel complesso, inaffidabili.

Per le altre cause di esclusione si farà riferimento alle indicazioni e agli orientamenti della giurisprudenza prevalente, alle sentenze più recenti nel caso di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, nonché alle indicazioni fornite dall'ANAC.

In relazione alla verifica della regolarità contributiva e della regolarità fiscale, la stazione appaltante procede nei termini previsti dall'art. 95, comma 2, del D.Lgs. 36/2023.

Inoltre sussiste l'obbligo, per l'operatore economico concorrente, di dichiarare sempre, senza eccezioni, eventuali condanne (o anche solo contestazioni), indipendentemente dal fatto che il reato oggetto di condanna sia elencato al primo comma dell'art. 94 del codice dei contratti pubblici e indipendentemente dall'eventuale pagamento di eventuali ammende che fosse intervenuto a seguito della condanna; ciò per consentire alla stazione appaltante di poter valutare l'insussistenza delle cause di esclusione previste dal comma 5, lettere a), c) e c-quater) del medesimo codice.

LA VALUTAZIONE DELL'EVENTUALE INCIDENZA della condanna SULLA CAPACITÀ A CONTRATTARE DELL'OPERATORE ECONOMICO È – infatti – DI ESCLUSIVA COMPETENZA DELLA STAZIONE APPALTANTE.

Si precisa che l'eventuale omissione della dichiarazione di sentenze e/o annotazioni sul casellario ANAC - anche relative a fatti e atti imputabili alle persone fisiche elencate dal terzo comma dell'art. 94 del Codice e commessi nell'ambito di precedenti o diverse organizzazioni – che vengano successivamente accertate dalla stazione appaltante nel corso delle verifiche presso gli Enti certificanti competenti (acquisizione del Casellario giudiziale e delle annotazioni riservate sul casellario informatico ANAC) potrà essere considerata mancanza di dichiarazioni essenziali.

Rilevano quali cause di esclusione ai sensi dell'art. 95, comma 1, lett. e) del Codice, gli illeciti professionali gravi, accertati con provvedimento esecutivo, tali da rendere dubbia l'integrità del concorrente, intesa come moralità professionale, o la sua affidabilità, intesa come reale capacità tecnico–professionale, nello svolgimento dell'attività oggetto di affidamento. La stazione appaltante deve valutare, ai fini dell'eventuale esclusione del concorrente, i comportamenti idonei ad alterare illecitamente la par condicio tra i concorrenti oppure in qualsiasi modo finalizzati al soddisfacimento illecito di interessi personali in danno dell'amministrazione aggiudicatrice o di altri partecipanti, posti in essere volontariamente e consapevolmente dal concorrente, quali, a titolo esemplificativo, quanto all'ipotesi legale del «tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante», gli atti idonei diretti in modo non equivoco a influenzare le decisioni della stazione appaltante in ordine:

- 1.1 alla valutazione del possesso dei requisiti di partecipazione;
- 1.2 all'adozione di provvedimenti di esclusione;
- 1.3 all'attribuzione dei punteggi

Acquista, inoltre, rilevanza, la previsione di accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza oggettivamente e specificamente idonei a incidere sulla regolarità della procedura e debitamente documentati.

Si precisa che in relazione alle cause di esclusione non automatica di cui agli artt. 95 e 98 d.lgs. 36/2023 gli operatori economici sono tenuti a precisare, tra l'altro, **tutte le eventuali risoluzioni contrattuali (anche di natura consensuale) e revoche** di precedenti aggiudicazioni intervenute con altre Pubbliche Amministrazioni, anche se non risultanti dal casellario delle annotazioni riservate di ANAC.

21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE ED ESCLUSIONE AUTOMATICA DELLE OFFERTE ANOMALE

Il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, determinato sulla base del ribasso offerto in sede di gara, al netto dei costi per la sicurezza, con esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 54, commi 1 e 2 del D.Lgs. 36/2023.

Il calcolo della soglia di anomalia è effettuato solo se il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a 5; nel caso in cui siano ammesse meno di 5 offerte non si calcola la soglia di anomalia ma il RUP valuta la congruità di ogni offerta che, in base alla presenza di elementi specifici, ritenga sospetta di anomalia, ai sensi dell'art. 54, comma 1, ultimo periodo.

Per quanto riguarda il calcolo della soglia di anomalia, ai fini dell'esclusione automatica delle offerte, si adotta il **"Metodo A"** indicato nell'allegato II.2 del D. Lgs. 36/2023.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, previste al co. 3 dell'art. 110 del D.lgs. 36/2023, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esamine le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili o nel caso in cui l'offerta risulti anormalmente bassa per le motivazioni di cui ai co. 5 e 6 del predetto art. 110.

22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

L'aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta non anomala.

Il contratto sarà stipulato in **forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante o con atto pubblico notarile informatico**.

Tutte le spese di contratto, inerenti e conseguenti sono a carico dell'appaltatore.

Al momento della stipula del contratto l'appaltatore è tenuto a versare un'imposta di bollo secondo quanto previsto dalla tabella A dell'allegato I.4 del Codice e comunque nella misura che verrà indicata dai competenti uffici della stazione appaltante.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 53 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

23. MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Tutti gli operatori economici interessati a partecipare alla presente procedura di gara devono obbligatoriamente registrarsi al Servizio FVOE accedendo all'apposito link sul Portale ANAC (Home / Accedi ai servizi / Fascicolo virtuale dell'operatore economico - FVOE), seguendo le istruzioni ivi contenute, cui si rimanda.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà attraverso l'utilizzo del servizio FVOE - Fascicolo virtuale dell'operatore economico, salvo quanto di seguito.

Il controllo antimafia verrà eseguito, nel rispetto dell'**Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici sottoscritta dall'Ente in data 10/10/2019**, tramite Banca Dati Nazionale Antimafia, fatta salva la consultazione della c.d. White List, ai sensi dell'art. 52 bis L. 190/2012, dell'art. 3 bis del DPR 18/04/2013 (come aggiornato dal d.p.c.m. 24/11/2016), e dell'art.3 DL 76/2020.

La verifica del requisito di regolarità contributiva sarà effettuata tramite DURC online.

Ai fini della comprova del rispetto delle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 (c.d. clausola di pantouflag), al miglior offerente sarà richiesto di produrre l'elenco dei dipendenti e consulenti alla data di scadenza di presentazione delle offerte.

24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

-gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati alla commessa pubblica di cui al presente appalto;

-le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;

-ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

25. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario dovrà uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, nel Codice di comportamento dell'ENTE, reso disponibile nella documentazione di gara e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della

Trasparenza dell'ente.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante .

26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Firenze, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

Il contratto di appalto non conterrà la clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto.

La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo approvato dal D.Lgs. 104/2010. Eventuali ricorsi potranno essere proposti al Tar Toscana, sede di Firenze, Via Ricasoli 40, tel. 055 267301, nei termini indicati dall'art. 120 del citato D.Lgs. 104/2010.

27. ACCESSO AGLI ATTI DI GARA

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nella piattaforma regionale di e-procurement START, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 35 del Codice e delle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'art. 36 del Codice. Si precisa che, in presenza di procedura con inversione procedimentale e come stabilito da recente giurisprudenza, non sarà oggetto di pubblicazione la documentazione rimessa dagli operatori non valutata da parte di questa autorità di gara.

28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del G.D.P.R 2016/679, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara secondo la specifica informativa allegata alla documentazione di gara (Allegato B).

Pontassieve, 16/12/2025

**Il Responsabile della C.U.C.C.
Dott. Francesco Cammilli**